



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 16-10-2015

DIRIGENTE

Relazione illustrativa al Progetto di Legge "Cooperazione Fiscale Internazionale"

La cooperazione fiscale internazionale

La cooperazione fiscale internazionale individua nello scambio di informazioni tra Stati la sua più importante espressione.

Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, nell'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE ("Modello OCSE"). La regola fondamentale concernente lo scambio di informazioni è inclusa nel primo periodo del paragrafo 1 secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti scambiano le informazioni "*prevedibilmente rilevanti*" per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni convenzionali e delle legislazioni fiscali interne. Lo *standard* di "*prevedibile rilevanza*" impedisce agli Stati contraenti di intraprendere le cd. "*spedizioni di pesca*" ovvero di richiedere informazioni che difficilmente saranno rilevanti con riferimento alla posizione fiscale del contribuente.

Secondo la definizione fornita dall'OCSE, lo scambio di informazioni su richiesta – previsto dall'art. 26 del Modello OCSE – si ha allorché uno Stato contraente richiede all'altro (cd. "*Stato richiesto*") informazioni fiscali specifiche relative ad un dato contribuente, purché prevedibilmente rilevanti per l'applicazione della legge interna dello Stato richiedente. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato richiedente è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni. La richiesta, di regola da effettuarsi per iscritto, dovrebbe essere il più possibile dettagliata e circostanziata. Ciò consente allo Stato richiesto di procedere alla raccolta e alla successiva trasmissione delle informazioni nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 9 del Commentario all'art. 26 del Modello OCSE, la regola posta nel paragrafo 1 permette che le informazioni siano scambiate, oltre che *su richiesta*, anche:

1. *automaticamente*: le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell'altro Stato contraente sono trasmesse sistematicamente e periodicamente all'altro Stato;
2. *spontaneamente*: uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni controlli, informazioni che ritiene di interesse per l'altro Stato ne procede alla trasmissione a quest'ultimo.

Al fine di disciplinare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi tra i quali non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, in ambito OCSE è stato elaborato un Modello di *Tax Information Exchange Agreement* ("Modello di TIEA"). Scopo del Modello di TIEA, pubblicato nell'aprile del 2002, è la promozione della cooperazione internazionale in materia fiscale. Esso è stato predisposto dal *Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information*, costituito da rappresentanti degli Stati membri dell'OCSE e da delegati di Aruba, Bermuda, Bahrein, Isole Cayman, Cipro, Isola di Man, Malta, Mauritius, Antille olandesi, Seychelles e Repubblica di San Marino. Tra le singole disposizioni contenute nel Modello di TIEA, particolare importanza rivestono le previsioni di cui all'art. 5, il quale



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

disciplina lo scambio di informazioni su richiesta e presenta talune analogie con quanto previsto dall'art. 26 del Modello OCSE.

Il par. 2 dell'art. 5 prevede l'obbligo dello Stato richiesto di utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni (richieste), anche qualora le stesse non siano rilevanti per i suoi propri fini fiscali interni. Il par. 4 estende l'obbligo dello scambio di informazioni anche a quelle detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, nonché da soggetto che opera in qualità di agente o fiduciario.

Gli sviluppi degli ultimi anni in tema di contrasto alle pratiche di evasione ed elusione fiscale hanno portato l'OCSE ad individuare nello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale il più efficace strumento di cooperazione internazionale. Esso trova il suo fondamento giuridico nell'art. 6 della Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito, "*Convenzione multilaterale*"). Scopo della Convenzione multilaterale è di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l'evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione multilaterale lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari. Lo scambio automatico di informazioni può avvenire, secondo l'art. 6 della Convenzione multilaterale, per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Il Protocollo di modifica alla Convenzione, adottato in data 31 marzo 2010, ha adeguato le disposizioni convenzionali agli *standards* di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale i quali implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario, nonché in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto.

Nel contesto delle facoltà riconosciute agli Stati dall'art. 6 della Convenzione multilaterale, l'OCSE, rispondendo al mandato dei *leader* del G20 di rafforzare l'azione contro l'evasione e la frode fiscale internazionali, ha presentato lo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, il quale rappresenta il modello multilaterale per lo scambio di informazioni automatico fra Stati in materia fiscale. Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

Gli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino sul versante della cooperazione fiscale internazionale

Nel corso del 2009, la Repubblica di San Marino, a seguito degli orientamenti in tema di trasparenza adottati dall'OCSE nell'ambito del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha deciso di accelerare il proprio percorso verso la cooperazione internazionale in materia fiscale, con l'obiettivo (raggiunto) di essere inclusa, a pieno titolo, tra le giurisdizioni cd. "*cooperative*".

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Nel contesto di tale percorso per l'adeguamento agli *standards* internazionali di trasparenza e cooperazione tra Stati, la Repubblica di San Marino ha avviato le negoziazioni per la conclusione di trattati bilaterali sullo scambio di informazioni con un numero sempre crescente di giurisdizioni.

Ad oggi, il Paese ha sottoscritto circa 50 accordi specifici sullo scambio di informazioni con molti Paesi membri dell'UE e dell'OCSE, tra cui l'Italia. Gli accordi sottoscritti sono conformi ai principi in materia contenuti nell'art. 26 del Modello OCSE e nel Modello di TIEA dell'OCSE del 2002, come sopra sinteticamente delineati.

Non meno rilevanti appaiono gli obiettivi conseguiti sul piano dello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale. La Repubblica di San Marino ha infatti ratificato e dato esecuzione alla Convenzione multilaterale, come modificata dal Protocollo del 2010. In data 29 ottobre 2014, durante l'incontro del *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* dell'OCSE, tenutosi a Berlino, la Repubblica di San Marino ha espresso ufficialmente il proprio impegno ad implementare lo *Standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie*, approvato definitivamente dall'OCSE il 21 luglio 2014, sulla base dell'art. 6 della Convenzione multilaterale.

Infine, con l'obiettivo di sviluppare le relazioni e i rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d'America ed assicurare una effettiva cooperazione in materia fiscale tra i due Paesi, è stato sottoscritto l'Accordo diretto ad agevolare l'applicazione della normativa statunitense FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*).

Si rende quindi necessario disciplinare in modo sistematico, esaustivo (in un testo normativo unitario) e in conformità con gli accordi internazionali, gli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino sul versante della cooperazione fiscale.

Nel **Titolo I** della Legge "*Cooperazione Fiscale Internazionale*" si dà atto degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino in materia di cooperazione, sia sul piano bilaterale, attraverso la conclusione di accordi sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE o del Modello di TIEA dell'OCSE del 2002, sia sul piano multilaterale, per effetto della sottoscrizione della Convenzione multilaterale e della conseguente adesione allo *Standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie*.

L'adesione allo *Standard globale sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale*, avvenuta nell'ottobre del 2014, così come la sottoscrizione dell'Accordo FATCA con gli Stati Uniti, implica per la Repubblica di San Marino l'impegno ad attuare le procedure necessarie a garantire l'adeguata verifica e la *disclosure* da parte delle istituzioni finanziarie sammarinesi nei confronti dell'autorità sammarinese competente (l'Ufficio Centrale di Collegamento), la quale è tenuta a trasmettere i dati ricevuti alle autorità competenti degli altri Stati contraenti.

I soggetti interessati alla cooperazione fiscale internazionale

L'adempimento degli obblighi di cooperazione fiscale internazionale, assunti sul piano bilaterale nonché sul piano multilaterale, ha determinato la necessità, per la Repubblica di San Marino, di dotarsi di un'autorità competente nell'ambito dello scambio di informazioni da attuarsi con le altre giurisdizioni, sulla base degli accordi sottoscritti.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Contemporaneamente, e sempre nell'ottica di proseguire nel percorso verso la trasparenza fiscale, si è sentita l'esigenza di riorganizzare il sistema di vigilanza sulle attività economiche e prevenire le frodi fiscali e le distorsioni, in particolare con l'Italia, in materia di imposte indirette.

Per tali motivi, con la Legge 18 giugno 2008 n. 95 "**RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**" è stato istituito, tra l'altro, l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) che è operativo dall'aprile 2009 con l'insediamento dei due Funzionari, di cui uno con funzioni di Dirigente, nominati dal Consiglio Grande e Generale, come previsto dall'art. 9 della Legge stessa.

Ai sensi dell'art. 11 della citata Legge n. 95/2008, nel testo risultante dal Decreto-Legge 24 febbraio 2011 n. 36 "**MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI**", l'Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali in vigore fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e giurisdizioni.

L'attività dell'Ufficio Centrale di Collegamento è stata oggetto di valutazione da parte degli organismi interni del *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* – OCSE, ed in particolare dal *Team* di Valutatori, che ha iniziato un processo di verifica nel luglio 2012 e che nell'ottobre 2012 ha effettuato una *on-site visit* nella Repubblica di San Marino, e dall'Assemblea del *Peer Review Group* che nel giugno 2013 a Parigi ha discusso il Rapporto di Fase 2 di San Marino riguardante l'implementazione pratica degli *standards* relativi allo scambio di informazioni.

A seguito di questo percorso di valutazione, conclusosi positivamente con l'assegnazione del rating complessivo "*Largely Compliant*", ossia in gran parte conforme, è stato pubblicato il Rapporto "*Peer Review Report - Phase 2 Implementation of the Standard in Practice - SAN MARINO 2013*", durante il 6° Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale organizzato dall'OCSE nel novembre 2013 a Jakarta.

Dalla sua istituzione, l'Ufficio si è trovato a operare in un contesto in continua evoluzione, essendo la tematica dello scambio di informazioni tra le più dinamiche e articolate e che ha acquisito una centralità nei rapporti tra le giurisdizioni.

Se nel 2009 la "*nuova frontiera*" era rappresentata dallo scambio di informazioni su richiesta, e dai relativi *standard* applicativi e di valutazione, oggi lo scambio di informazioni automatico delle informazioni finanziarie è già una realtà, con regole, procedure e sistemi applicativi che impegnano anche le giurisdizioni più evolute.

Infatti, la crisi finanziaria internazionale e la conseguente pressione per aumentare le entrate fiscali hanno messo all'ordine del giorno la lotta contro l'evasione e la frode fiscale internazionale.

Come anticipato, il Governo della Repubblica di San Marino ha sottoscritto a Jakarta la Convenzione multilaterale del 1988 sulla assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale Convenzione, sviluppata congiuntamente dall'OCSE e dal Consiglio di Europa, è in vigore già dal 1995; tuttavia, ha acquisito maggior rilievo solo con la revisione del 2011 che ha



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

permesso, inoltre, anche agli Stati che non sono membri dell'OCSE o del Consiglio di Europa di aderire alla Convenzione medesima.

Quest'ultima è quindi lo strumento multilaterale più efficace per rafforzare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e per raggiungere l'obiettivo di supportare le Amministrazioni finanziarie nella lotta alla sottrazione d'imposta e alla frode fiscale. Infatti, dal momento che sempre più spesso i contribuenti operano a livello internazionale, essa promuove lo scambio di informazioni tra le autorità definendo processi *standard* per i diversi tipi di assistenza amministrativa reciproca e per creare parità di condizioni affinché nessuna giurisdizione possa trarre vantaggio dal mancato adempimento degli *standard* medesimi.

La scelta, da parte del Governo della Repubblica di San Marino, di aderire alla Convenzione multilaterale e a tutte le fasi successive è dovuta quindi all'esigenza di continuare nel percorso di trasparenza già intrapreso e nell'intenzione di mantenere una piazza finanziaria competitiva nel rispetto degli *standards* internazionali in ambito fiscale.

La Convenzione multilaterale ha assunto maggior rilievo dal momento in cui le varie giurisdizioni hanno richiesto che lo scambio automatico relativo alle informazioni finanziarie diventasse il nuovo *standard* internazionale, di cui la suddetta Convenzione è la base giuridica.

Vengono però rispettate le legislazioni nazionali e la tutela dei diritti dei contribuenti assicurando che i dati scambiati siano trattati in maniera confidenziale.

Inoltre, nel 2010, gli Stati Uniti hanno introdotto la normativa "*Foreign Account Tax Compliance Act*" (FATCA) con cui intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate (cittadini statunitensi) all'obbligo fiscale illimitato statunitense.

La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri identifichino, tra i conti detenuti in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi, e a comunicare periodicamente alle autorità fiscali statunitensi in merito.

Appare necessario, pertanto, aggiornare il quadro legislativo nazionale di riferimento, estendendolo al contempo a tutte quelle forme di cooperazione fiscale che oggi la Repubblica di San Marino si è impegnata a garantire, alle giurisdizioni contraenti, nel contesto degli accordi e delle convenzioni sottoscritti, e ridisegnare la struttura organizzativa e operativa dell'Ufficio Centrale di Collegamento.

Infatti, come già anticipato dalla Delibera n. 14 del Congresso di Stato adottata nella seduta del 31 marzo 2015, che istituiva un gruppo tecnico di lavoro finalizzato all'implementazione dello "*Standard for Automatic Exchange of Information in Tax Matters*" (AEOI), gli interventi di adeguamento comportano l'esigenza di prevedere un fabbisogno dinamico e speciali procedure di assunzione e formazione del personale in modo da rendere più efficace ed efficiente l'intervento dell'Ufficio stesso che riveste il ruolo di autorità competente in materia di scambio di informazioni.

Per consentire una lettura più agevole della Legge "*Cooperazione Fiscale Internazionale*", anche al fine di renderla strumento idoneo da "*spendere*" a livello internazionale e riunire in un unico provvedimento disposizioni normative che, a volte, avevano trovato collocazione in provvedimenti diversi e non più attuali, alcuni concetti già espressi in leggi precedenti sono stati, nella presente Legge, riproposti e aggiornati.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Nel **Titolo II** della Legge "*Cooperazione Fiscale Internazionale*" sono stati pertanto aggiornati la composizione e i requisiti di arruolamento del personale da destinare all'Ufficio Centrale di Collegamento, prevedendo concetti "*rafforzati*" di "*incompatibilità*" rispetto ad altre figure impiegate nella Pubblica Amministrazione e rimarcando l'autonomia e l'indipendenza del CLO rispetto alla struttura amministrativa degli altri uffici pubblici, proprio per garantire, a livello internazionale, una più efficace azione.

Viene dato ampio risalto ad uno dei concetti fondamentali legati agli *standards* internazionali, ovvero l'obbligo alla riservatezza e al segreto rispetto alle informazioni che vengono acquisite e trasmesse, al fine di garantire il corretto trattamento dei dati e la tutela dei diritti dei contribuenti. Questo scopo deve essere raggiunto attraverso un rigido sistema di accesso, da parte di terzi soggetti, sia ai locali fisici in cui è collocato l'Ufficio che alle informazioni conservate anche nei sistemi elettronici e attuando tutte le politiche necessarie affinché l'utilizzo improprio, il danneggiamento o la perdita di dati sensibili vengano evitati attraverso l'implementazione di appositi presidi di sicurezza fisica e informatica.

Per attuare i compiti di istituto, il CLO deve poter accedere a tutte le informazioni contenute nelle banche dati della pubblica amministrazione necessarie allo svolgimento di tali funzioni e deve poter ottenere la collaborazione di altri uffici e autorità, sia pubbliche che private, nel caso in cui l'accesso alle informazioni non sia possibile da attuare direttamente. Tali procedure vengono attuate sulla base di specifiche disposizioni normative e particolari protocolli definiti con le altre autorità nazionali.

Il CLO, inoltre, quale autorità competente deve emanare idonee linee guida sia ad uso interno del personale in forza all'Ufficio che nei confronti dei soggetti terzi interessati, al fine della corretta applicazione degli accordi internazionali e nel rispetto degli *standards* fissati dall'OCSE; pertanto, la Legge in esame prevede un accenno alle modalità operative da seguire a seconda delle diverse tipologie di assistenza internazionale, quali, in particolare, lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio spontaneo e, soprattutto lo scambio automatico demandando, per maggiore specificità, ad appositi provvedimenti.

Le diverse forme di scambio di informazioni e i relativi limiti

Come accennato, lo scambio di informazioni, principale espressione della cooperazione fiscale internazionale, può avvenire su richiesta, in via automatica o spontaneamente.

Secondo la definizione fornita dall'OCSE, lo **scambio di informazioni su richiesta** – previsto dall'art. 26 del Modello OCSE e dall'art. 5 del Modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) dell'OCSE – si ha allorché uno Stato contraente richiede all'altro (cd. "*Stato richiesto*") informazioni fiscali specifiche relative ad un dato contribuente, purché prevedibilmente rilevanti per l'applicazione della legge interna dello Stato richiedente. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato richiedente è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni. La richiesta, di regola da effettuarsi per iscritto, dovrebbe essere il più possibile dettagliata e circostanziata. Ciò consente allo Stato richiesto di procedere alla raccolta e alla successiva trasmissione delle informazioni nel più breve tempo possibile.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

In genere, la procedura per lo scambio di informazioni su richiesta contempla le seguenti 5 fasi:

1. preparazione ed invio della richiesta da parte dello Stato richiedente;
2. ricezione e controllo del contenuto della richiesta da parte dello Stato;
3. raccolta delle informazioni da parte dello Stato richiesto;
4. risposta alla richiesta da parte dello Stato richiesto;
5. *feedback* in merito all'uso e all'utilità delle informazioni ricevute da parte dello Stato richiedente.

Precisa l'OCSE che la richiesta di informazioni deve riportare, tra gli altri:

- o i dati relativi al contribuente sottoposto a verifica e agli eventuali intermediari coinvolti nella transazione;
- o i motivi per i quali l'informazione è richiesta;
- o la natura del procedimento di verifica;
- o le imposte e il periodo fiscale oggetto di verifica;
- o l'informazione in concreto richiesta e la motivazione sulla sua pertinenza;
- o l'uso a cui l'informazione, una volta ricevuta, è destinata;
- o la disposizione convenzionale in virtù della quale l'informazione è richiesta.

Ai fini della legittimità della richiesta, inoltre, la stessa deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- o l'autorità richiedente ha utilizzato tutti i poteri a sua disposizione necessari alla raccolta delle informazioni, ad eccezione di quelli che avrebbero comportato difficoltà sproporzionate;
- o la richiesta è effettuata in conformità con la legislazione e la prassi amministrativa dello Stato richiedente, nonché in conformità con la disposizione convenzionale in virtù della quale è avanzata;
- o l'autorità richiedente avrebbe ottenuto l'informazione richiesta se questa fosse stata disponibile sul suo proprio territorio.

L'autorità competente ricevente, a sua volta, è tenuta a verificare la legittimità e la completezza della richiesta ed in particolare se:

- o soddisfa le condizioni della disposizione convenzionale in virtù della quale è effettuata;
- o include tutti i dati rilevanti e necessari affinché possa essere evasa efficacemente;
- o l'informazione in concreto richiesta può essere legittimamente trasmessa;
- o il contribuente è adeguatamente identificato;
- o la richiesta è chiara.

Se la richiesta è giudicata legittima e completa, l'autorità ricevente, previa conferma della ricezione, procede con la raccolta e successiva trasmissione dell'informazione.

Le autorità competenti richiedenti dovrebbero quindi procedere all'invio di un *feedback* alle autorità competenti dello Stato richiesto, sull'utilità delle informazioni ricevute. Tale *feedback* può includere, ad esempio, dettagli su eventuali maggiori imposte riscosse, forme di evasione fiscale identificate, e una generale valutazione sull'utilità delle informazioni per lo Stato richiesto.

Lo **scambio di informazioni automatico** (o cd. "*routine exchange*") implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. Sono oggetto di trasmissione automatica le informazioni concernenti le diverse categorie di reddito (i.e., dividendi, interessi, *royalties*, pensioni, ecc.), il mutamento di residenza, gli atti di disposizione di immobili, i rimborsi IVA, ecc..

In base al paragrafo 9 del Commentario all'art. 26 del Modello OCSE, con lo scambio di informazioni automatico le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito – aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell'altro Stato contraente – sono trasmesse sistematicamente all'altro Stato.

L'obbligo allo scambio di informazioni automatico deve trovare fondamento giuridico in una disposizione convenzionale bilaterale o multilaterale *ad hoc*.

Come accennato, negli ultimi anni, lo scambio di informazioni automatico è divenuto lo *standard* nella cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale e rappresenta il mezzo più efficace nell'attività di contrasto all'evasione fiscale internazionale. Lo scambio automatico di informazioni a livello multilaterale trova oggi concreta attuazione nello *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, elaborato dall'OCSE e adottato dagli Stati, inclusa la Repubblica di San Marino, nel contesto dell'art. 6 della Convenzione multilaterale.

Nello *Standard* - che si compone di un "*Common Reporting and Due Diligence Standard*" (cd. "*CRS*") e di un "*Model Competent Authority Agreement*" (cd. "*CAA*") - sono identificate le informazioni di carattere finanziario oggetto di scambio, le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di comunicazione, i contribuenti interessati, le modalità e le tempistiche previste, nonché le procedure comuni di *due diligence* da seguire da parte delle istituzioni finanziarie degli Stati aderenti.

Il CRS contiene gli *standard* di comunicazione e *due diligence* alla base dello scambio di informazioni finanziarie tra giurisdizioni diverse. In primo luogo, le disposizioni del CRS relative alle procedure di *due diligence* effettuano una distinzione tra "*pre-existing accounts*" e "*new accounts*", tenendo conto del fatto che risulta più complicato e costoso per un istituto finanziario ottenere informazioni da parte dei titolari di conti già esistenti, piuttosto che richiedere tali informazioni al momento dell'apertura del conto.

Relativamente alla distinzione di cui sopra, sono previste, in sintesi, le seguenti modalità di applicazione:

- *conti preesistenti appartenenti a persone fisiche*: alle istituzioni finanziarie è richiesto di revisionare i conti senza applicare nessuna soglia. Ciononostante, l'OCSE, nel CRS, distingue tra "*Lower Value Account*" e "*Higher Value Account*". Nel caso di *Lower Value Account* il contribuente deve fornire il certificato di residenza; ove tale documentazione non sia disponibile, l'istituzione dovrà fornire prove a supporto della residenza in un determinato Paese dell'*account holder* e/o documenti autocertificanti. In assenza della suddetta documentazione, è necessario effettuare l'attività di comunicazione a tutti gli Stati in cui l'*account holder* potrebbe essere residente, sulla base delle informazioni raccolte. Relativamente agli *Higher Value Account*, il documento prevede il rafforzamento delle procedure di *due diligence*, tra cui una ricerca negli archivi cartacei e una prova della reale conoscenza tra il proprietario dei fondi e il gestore;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- *nuovi conti appartenenti a persone fisiche*: il CRS dispone che l'*account holder* debba autocertificare la propria residenza; contestualmente, l'istituzione finanziaria deve confermare e verificare la ragionevolezza della dichiarazione del soggetto, senza soglia *de minimis*;
- *conti preesistenti appartenenti a società ed entità*: le istituzioni finanziarie devono appurare se:

- l'entità sia effettivamente una *reportable person* (i.e., una persona giuridica);
- l'entità non sia una "*passive NFE*" (i.e., un soggetto non finanziario il cui *gross margin* è formato prevalentemente da capitale, dividendi, *royalties*, canoni di locazione). Qualora l'entità sia effettivamente una *passive NFE*, l'istituzione finanziaria dovrà verificare, inoltre, la residenza degli azionisti di controllo.

- *nuovi conti appartenenti a società ed entità*: per i nuovi conti, deve essere effettuata la stessa attività di *due diligence* prevista al punto precedente. Tuttavia, essendo più agevole ottenere le autocertificazioni per i nuovi conti, non sono previste soglie *de minimis*.

Al fine di limitare la possibilità per i contribuenti di "*aggirare*" le disposizioni in materia di scambio di informazioni (e.g., investendo in *asset* o attraverso istituzioni finanziarie non soggette alle procedure di *reporting*), il CRS prevede un ampio spettro di applicazione per quanto concerne:

- le informazioni finanziarie scambiate, le quali includono svariate tipologie di *income*, tra cui interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi prodotti da *asset* depositati in conto o relativi ai pagamenti effettuati in relazione al conto medesimo;
- i titolari dei conti soggetti a *reporting*, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, quali fondazioni o *trust*;
- gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni, i quali includono, oltre agli istituti bancari, intermediari finanziari, *brokers*, compagnie che forniscono servizi assicurativi e organismi di investimento collettivo.

Il CAA rende possibile lo scambio di informazioni in ambito fiscale fungendo da strumento di raccordo tra il CRS e la base giuridica su cui si fonda lo scambio di informazioni medesimo (che, con riferimento alla Repubblica di San Marino, è rappresentata dall'art. 6 della Convenzione multilaterale).

Sulla base delle disposizioni contenute nella sezione 2 del CAA, le autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano a scambiare, in via automatica e a cadenza annuale, con riferimento a ogni *reportable account*, le informazioni concernenti:

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro "*appropriate reporting period*".

Con riferimento alle tempistiche e alle modalità per lo scambio di informazioni e ai fini di una più ampia cooperazione fra le autorità competenti degli Stati contraenti, il CAA prevede che la trasmissione delle informazioni rilevanti relative a un determinato anno solare avvenga entro nove mesi dal termine del medesimo. Esso stabilisce altresì che le autorità competenti degli Stati contraenti collaborino al fine di assicurare la *compliance* degli istituti finanziari,



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

provvedendo a notificare reciprocamente eventuali errori, incompletezze o casi di inadempienza rispetto alle regole di *reporting* da parte di questi ultimi.

Come evidenziato dalla sezione 5 del CAA, la totalità delle informazioni scambiate dovrà essere soggetta alle regole di riservatezza e di protezione dei dati personali individuate dalla Convenzione multilaterale.

Con lo **scambio di informazioni spontaneo**, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari locali, di Paesi diversi.

Tale forma di scambio di informazioni può avvenire, secondo l'OCSE, in determinate circostanze, tra le quali:

- l'autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che sussista una perdita per l'erario di un altro Stato;
- le transazioni fra un contribuente di uno Stato ed un contribuente di un altro Stato sono svolte attraverso uno o più Paesi in maniera tale che un risparmio di imposta possa conseguire a svantaggio di uno o più Paesi;
- l'autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese;
- vi è la probabilità che "*tax avoidance or evasion schemes*" siano stati posti in essere da un contribuente.

Nel fornire le informazioni spontaneamente, l'OCSE segnala che l'autorità competente dovrebbe includere i seguenti dati:

- identità del/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono;
- identità del/i soggetto/i dal/i quale/i le informazioni sono state ottenute e, se rilevante, il rapporto esistente con il/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono;
- se la transazione coinvolge un intermediario, i dati relativi a quest'ultimo e, in ipotesi di informazioni bancarie, il numero di conto;
- le ragioni che inducono a ritenere le informazioni trasmesse, rilevanti per l'altra autorità competente;
- fonte e modalità di acquisizione delle informazioni trasmesse.

Inoltre, l'autorità che trasmette le informazioni dovrebbe comunicare altresì se:

- il contribuente è stato informato in merito allo scambio di informazioni;
- vi sono cause che ostano alla *disclosure* delle informazioni;
- un *feedback* sull'utilità delle informazioni trasmesse è opportuno.

Infine, anche le informazioni scambiate spontaneamente sono da considerarsi confidenziali e devono pertanto essere trattate con riservatezza. L'autorità competente ricevente, a sua volta, dovrebbe valutare le informazioni ottenute spontaneamente e trasmetterle all'autorità investigativa per le verifiche successive.

Limitazioni all'obbligo di scambio di informazioni, nelle forme sopra individuate, sono previste dai paragrafi da 3 a 5 dell'art. 26 del Modello OCSE.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un segreto commerciale, la Parte richiesta dovrebbe fornire le informazioni se ritiene che la legislazione e la prassi interna della Parte richiedente, congiuntamente all'obbligo di confidenzialità imposto dall'art. 26 del Modello OCSE, sono in grado di garantire che tali informazioni non saranno utilizzate per gli scopi che il segreto commerciale medesimo intende tutelare. In caso di scambio di informazioni, la Parte richiesta è tenuta ad indicare la sussistenza del segreto commerciale al fine di consentire alla Parte richiedente di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la più ampia confidenzialità.

Confidenzialità

L'obbligo di confidenzialità concerne le disposizioni volte ad assicurare che le informazioni relative al contribuente e alla sua attività rimangano riservate e protette da un'eventuale divulgazione non autorizzata. È pertanto fondamentale, ai fini della cooperazione in materia di scambio di informazioni, che la riservatezza benefici del più ampio grado di protezione anche in caso di scambio con altri Stati. Poiché la riservatezza è garantita dalle disposizioni sullo scambio di informazioni e dalla legislazione nazionale della Parte richiedente, lo scambio di informazioni non può essere rifiutato sulla base del fatto che non è ammesso dalle disposizioni in materia di riservatezza dello Stato richiesto.

Reciprocità

L'art. 26 del Modello OCSE sottolinea che la Parte richiesta non è obbligata a trasmettere le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere sulla base della propria prassi amministrativa interna. Il principio di reciprocità dovrebbe essere inteso in un'accezione ampia e pragmatica. Potrebbe risultare complesso per le autorità competenti determinare, in ciascun caso, se la Parte richiesta sia in grado di ottenere e fornire le informazioni, in circostanze simili. Al fine di superare tale criticità, la Parte richiedente dovrebbe rilasciare una dichiarazione attestante il soddisfacimento del principio di reciprocità.

Ordine pubblico

Ai sensi dell'art. 26 del Modello OCSE, il concetto di "*ordine pubblico*" generalmente concerne gli interessi vitali di uno Stato, come, ad esempio, nel caso in cui le informazioni richieste si riferiscano ad un segreto di Stato. Un raro caso di "*ordine pubblico*" potrebbe presentarsi, per esempio, quando una verifica fiscale in un altro Stato è motivata da persecuzioni razziali o politiche.

Segreto commerciale

Informazioni finanziarie, inclusi libri e registrazioni contabili, non possono per loro natura costituire segreti commerciali, industriali o di altro tipo. Nei (rari) casi in cui la richiesta di informazioni ha ad oggetto un segreto commerciale, la decisione in ordine allo scambio di informazioni deve tenere conto delle esigenze di protezione di tale segreto.

Segreto professionale

Il segreto professionale non può essere invocato con riferimento ai documenti consegnati ad un avvocato o procuratore legale al solo fine di sottrarre tale documentazione all'obbligo dello scambio tra Stati.

Segreto bancario

Il segreto bancario non può costituire motivo di rifiuto dello scambio di informazioni.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Informazioni detenute da agenti e fiduciari e informazioni riguardanti la proprietà delle società

La legislazione nazionale non dovrebbe considerare le informazioni sugli assetti proprietari delle società quale segreto commerciale o industriale.

Interesse fiscale nazionale

La locuzione "*interesse fiscale nazionale*" indica una situazione nella quale una Parte contraente può fornire informazioni all'altra Parte contraente esclusivamente in presenza di un proprio, specifico interesse fiscale nelle informazioni.

Richiesta in conformità con il trattato applicabile

Una Parte contraente può rifiutarsi di trasmettere le informazioni quando la richiesta non è stata effettuata in conformità con il trattato applicabile. Ai sensi dell'art. 26 del Modello OCSE, nel caso in cui la Parte contraente non dimostri la rilevanza delle informazioni richieste in relazione ad un'indagine o verifica in corso, la Parte richiasta può rifiutare lo scambio di informazioni in quanto non può, in tal caso, ritenersi soddisfatto il requisito della "*prevedibile rilevanza*".

Non-discriminazione

L'autorità competente richiesta può rifiutarsi di fornire le informazioni nei casi di discriminazione di un proprio cittadino. Nell'ambito del Modello OCSE, la disposizione si basa sul combinato disposto di cui all'art. 26, par. 1 ["(...) *nei limiti in cui l'imposizione non è contraria alla Convenzione*"] e all'art. 24, par. 1.

Misure non conformi alla legislazione e alla prassi nazionale

L'art. 26 del Modello OCSE prevede che una Parte contraente non è tenuta ad adottare misure amministrative non conformi alla legislazione e alla prassi interne. In altre parole, una Parte contraente non è tenuta, ai fini dello scambio di informazioni, ad adottare misure diverse da quelle che adotterebbe per i suoi propri fini fiscali.

Informazioni che non possono essere ottenute in applicazione della legislazione ordinaria nazionale

Ai sensi dell'art. 26 del Modello OCSE, una Parte contraente può rifiutare lo scambio di informazioni se le stesse non possono essere ottenute in applicazione della legislazione o della prassi ordinaria nazionale. Tuttavia, indipendentemente dalla legislazione o prassi interne, una Parte contraente non può invocare il segreto bancario o il principio dell'interesse fiscale nazionale al fine di declinare una richiesta di informazioni. Inoltre, una richiesta di informazioni non può essere rifiutata sulla base del fatto che le informazioni medesime sono detenute da agenti o soggetti in qualità di fiduciari o si riferiscono agli assetti proprietari delle società.

La versione aggiornata al luglio 2012 del Modello OCSE ha ristretto i limiti allo scambio di informazioni di cui all'art. 26 del Modello OCSE. Il 18 luglio 2012, l'OCSE ha pubblicato il documento "*Update to the Article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary*" (approvato dal Consiglio in data 17 luglio 2012), il quale modifica l'art. 26 del Modello OCSE e il relativo Commentario. Obiettivo delle modifiche è quello di attribuire maggiore effettività alle disposizioni convenzionali sullo scambio di informazioni.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La modifica al testo dell'art. 26 consente alle autorità competenti degli Stati Contraenti di utilizzare le informazioni ricevute anche per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, a condizione che:

- tale utilizzo sia consentito dalle legislazioni di entrambi gli Stati Contraenti;
- tale utilizzo sia autorizzato dallo Stato richiesto.

Il paragrafo 12.3 del Commentario all'art. 26 già prevedeva, sebbene soltanto in via opzionale, un'analogia disposizione.

Le modifiche al Commentario all'art. 26 riguardano, in particolare, l'interpretazione dello *standard* di "*foreseeable relevance*" e dell'espressione "*fishing expedition*". Con riferimento alla cd. "*fishing expedition*", il nuovo paragrafo 5.1 del Commentario all'art. 26 prevede che una richiesta non costituisce "*fishing expedition*" per il semplice motivo che il nome o l'indirizzo della persona sotto indagine o verifica non sia stato indicato ovvero sia stato indicato in maniera non corretta o in un formato diverso da quello *standard*. Tuttavia, lo Stato richiedente deve fornire informazioni sufficienti a consentire l'identificazione del contribuente. Con riferimento allo *standard* di "*foreseeable relevance*", il nuovo paragrafo 5.2 del Commentario all'art. 26 prevede che tale requisito può ritenersi soddisfatto sia se la richiesta di informazioni riguarda un singolo contribuente, sia se concerne un gruppo di contribuenti. Nel caso in cui la richiesta di informazioni riguardi un gruppo di contribuenti non identificati individualmente, al fine di evitare che essa sia considerata "*fishing expedition*", è necessario che lo Stato richiedente fornisca:

- una dettagliata descrizione di tale gruppo di contribuenti;
- una descrizione degli specifici fatti e delle circostanze che supportano la richiesta di informazioni;
- un'illustrazione della disciplina legislativa applicabile;
- le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di contribuenti per cui si è proceduto alla richiesta di informazioni non è *compliant* alla legge;
- la dimostrazione che le informazioni richieste "*would assist in determining compliance by the taxpayers in the group*".

Infine, il Commentario all'art. 26 (paragrafi 10.4 – 10.6) prevede la possibilità per gli Stati Contraenti di stabilire limiti temporali entro i quali fornire le informazioni richieste, al fine di migliorare gli aspetti procedurali dello scambio di informazioni.

Nel **Titolo III** della Legge "Cooperazione Fiscale Internazionale" sono disciplinate, in modo sistematico, le diverse forme di scambio di informazioni che la Repubblica di San Marino si è obbligata ad attuare sulla base degli accordi internazionali sottoscritti (i.e., accordi specifici sullo scambio di informazioni di cui all'art. 26 del Modello OCSE o del Modello di TIEA dell'OCSE del 2002, Accordo FATCA con gli Stati Uniti d'America, Convenzione multilaterale del 1988 e *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*).

Con riguardo allo scambio di informazioni su richiesta, vengono disciplinate procedure, misure di raccolta delle informazioni, limiti allo scambio, criteri di valutazione delle richieste in conformità con i principi OCSE, nonché con quanto previsto dagli accordi in materia sottoscritti dalla Repubblica di San Marino, sopra illustrati e compendati nel "*MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF EXCHANGE OF INFORMATION PROVISIONS FOR TAX PURPOSES* -



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

MODULE 1 ON EXCHANGE OF INFORMATION ON REQUEST", al quale il Titolo III fa espressamente rinvio.

Con riguardo specifico allo scambio di informazioni su richiesta di cui all'Accordo FATCA con gli Stati Uniti d'America, la disciplina contenuta nel Titolo III è conforme alle disposizioni di cui al suindicato Accordo.

Condizioni e limiti di attuazione dello scambio di informazioni spontaneo da parte della Repubblica di San Marino sono previsti e disciplinati in conformità con i principi OCSE, sopra illustrati e compendati nel *"MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF EXCHANGE OF INFORMATION PROVISIONS FOR TAX PURPOSES - MODULE 2 ON SPONTANEOUS EXCHANGE OF INFORMATION"*, al quale il Titolo III fa espressamente rinvio, nonché in conformità con quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione multilaterale.

Con riferimento allo scambio di informazioni automatico, il Titolo III disciplina procedure, condizioni, limiti e tempistica dello scambio automatico delle informazioni finanziarie, nonché le procedure di verifica e *reporting* da parte delle istituzioni finanziarie sammarinesi, in conformità:

- con quanto previsto dallo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information* – in particolare, dal CRS sopra illustrato – adottato dalla Repubblica di San Marino sulla base dell'art. 6 della Convenzione multilaterale;
- con quanto previsto dall'Accordo FATCA sottoscritto dalla Repubblica di San Marino con gli Stati Uniti d'America.

Le forme di cooperazione diverse dallo scambio di informazioni

Tra le forme di cooperazione diverse dallo scambio di informazioni rilevano le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all'estero e le procedure di recupero dei crediti tributari.

Le verifiche fiscali simultanee e le verifiche fiscali all'estero sono regolate, rispettivamente, dall'art. 8 e dall'art. 9 della Convenzione multilaterale.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 (*"Verifiche fiscali simultanee"*): *"1. Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano al fine di determinare i casi e le procedure relativi alle verifiche fiscali simultanee. Ciascuna Parte decide se partecipare o meno ad una determinata verifica fiscale. 2. Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti al fine di verificare, simultaneamente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con interessi comuni o collegati al fine di scambiare le informazioni utili in tal modo ottenute"*. Secondo quanto previsto dall'art. 9 (*"Verifiche fiscali all'estero"*): *"1. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di una verifica fiscale nello Stato richiesto. 2. Se la richiesta è accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto comunica al più presto all'autorità competente dello Stato richiedente la data ed il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario incaricato di effettuare detta verifica, nonché le procedure e le condizioni stabilite dallo Stato richiesto per lo svolgimento di tale verifica. Ogni decisione relativa allo svolgimento della verifica fiscale è adottata dallo Stato richiesto. 3. Una Parte può informare uno dei depositari circa la sua*



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

intenzione di non accettare, in linea generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento".

Le disposizioni relative al recupero dei crediti tributari e, in particolare, quelle riguardanti la documentazione necessaria, i termini e i pagamenti occupano la Sezione II della Convenzione multilaterale. L'art. 11 contiene la disciplina per il recupero dei crediti tributari, secondo il quale su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta le misure necessarie al recupero dei crediti tributari nel primo Stato, come se si trattasse di crediti tributari propri. Ciò, purchè i crediti tributari formino oggetto di un titolo che ne consente il recupero nello Stato richiedente e non siano contestati (fatte salve, ovviamente, pattuizioni diverse tra gli Stati Contraenti).

Quanto alla documentazione a corredo della richiesta, secondo l'art. 13 della Convenzione multilaterale, questa è rappresentata da:

- "a) una dichiarazione attestante che il credito d'imposta concerne un'imposta prevista dalla presente Convenzione e che, in caso di recupero, detto credito non è o non può essere contestato, fatto salvo il paragrafo 2 dell'art. 11;*
- b) una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente, e*
- c) ogni altro documento necessario a recupero o ai provvedimenti cautelari".*

Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente può essere accettato, riconosciuto, integrato o sostituito, nel minor tempo possibile dalla data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consenta l'esecuzione nello Stato richiesto.

Con riferimento ai termini per l'assistenza nel recupero dei crediti tributari, l'art. 14 della Convenzione multilaterale prevede che *"1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito tributario non è esigibile sono disciplinate dalla legislazione dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza deve contenere precise informazioni in merito a tale termine. 2. Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto a seguito di una richiesta di assistenza e che, secondo la legislazione di detto Stato, avrebbero l'effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno anche lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito a tali atti. 3. In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni a decorrere dalla data del titolo esecutivo originario".*

Nel **Titolo IV** della Legge *"Cooperazione Fiscale Internazionale"* sono disciplinate le suindicate forme di cooperazione amministrativa, diverse dallo scambio di informazioni, alle quali la Repubblica di San Marino si è impegnata a dare attuazione, sul piano multilaterale, per effetto della sottoscrizione e ratifica della Convenzione multilaterale.

Le forme di cooperazione previste dal Titolo IV sono previste e disciplinate in conformità con quanto riportato, rispettivamente, negli artt. 8 e 9 e nella Sezione II della Convenzione multilaterale, a cui, peraltro, espressamente si fa rinvio.

L'assistenza nel recupero dei crediti tributari deve avvenire nei limiti e nel rispetto delle riserve che la Repubblica di San Marino ha formulato in sede di ratifica della Convenzione multilaterale.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La protezione dei dati scambiati

Il trattamento dei dati per l'interscambio in materia fiscale richiede una serie di attenzioni dal punto di vista del loro trattamento ed in funzione della riservatezza. Infatti, se da un lato le istituzioni finanziarie, l'Ufficio Centrale di Collegamento e gli organismi preposti devono, in base agli accordi sottoscritti, poter ricevere e gestire le informazioni a carattere finanziario nell'ambito degli obblighi di cooperazione assunti, dall'altro lato occorre garantire, attraverso procedure organizzative ed attraverso le opportune tecnologie, la protezione di tali informazioni, tutelando il diritto alla riservatezza dei soggetti a cui fanno capo.

Nel **Titolo V** della Legge "*Cooperazione Fiscale Internazionale*" vengono disciplinate le misure a tutela della confidenzialità e riservatezza delle informazioni scambiate ai sensi della Legge medesima, nonché degli accordi bilaterali e multilaterali a cui essa fa riferimento. In particolare:

- le modalità di raccolta e trattamento dei dati personali e le informazioni oggetto dello scambio in materia fiscale. Gli elementi essenziali vanno visti nell'ottica di ricevere unicamente le informazioni oggetto dello scambio di informazioni, del trattamento di queste in conformità alla legge, dell'utilizzo di *standard* di sicurezza e di misure tecniche ed organizzative per la protezione delle informazioni contro accessi o trattamenti non consentiti, sul presupposto che solo le persone autorizzate possono utilizzare tali informazioni;
- le modalità operative per l'acquisizione, la trasmissione e la memorizzazione delle informazioni, sulla base altresì di specifico regolamento adottato dal Congresso di Stato con parere obbligatorio del Garante per la tutela della riservatezza;
- gli obblighi di informazione nei confronti del Garante, da assolversi tramite comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie coinvolte nello scambio di informazioni, nonché da parte degli altri soggetti incaricati e/o responsabili.

Si prevede altresì una revisione tempestiva dei profili di abilitazione e disabilitazione nel caso di revoca degli incarichi con la previsione secondo cui gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dell'incarico.

Sono, infine, contemplate sanzioni per il mancato rispetto di obblighi e prescrizioni e per la violazione del principio di riservatezza, anche in via accidentale.

Controlli e sanzioni

Gli obblighi di scambio di informazioni, così come quelli di adeguata verifica e comunicazione posti a carico delle istituzioni finanziarie sammarinesi possono ritenersi effettivi in quanto venga previsto un adeguato sistema di controllo e sanzionatorio.

Nel **Titolo VI** della Legge "*Cooperazione Fiscale Internazionale*" sono contenute le disposizioni a carattere sanzionatorio, il cui obiettivo è di garantire l'osservanza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, degli obblighi disciplinati dalla Legge medesima.

In particolare, il CLO e la Banca Centrale di San Marino sono le autorità deputate all'esercizio dell'attività di controllo. Sono poi previste specifiche sanzioni pecuniarie da applicare ai comportamenti diretti ad ostacolare l'attività del CLO.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

L'inadempimento degli obblighi di adeguata verifica e comunicazione è differentemente sanzionato, in modo da tenere conto della gravità di ciascuna violazione astrattamente contemplata, nonché delle eventuali ipotesi di recidiva e di comportamenti fraudolenti.

Si rende opportuno altresì garantire l'effettiva osservanza delle disposizioni a tutela della confidenzialità e riservatezza delle informazioni scambiate ai sensi della Legge. Per tale ragione, nel Titolo VI sono state inserite norme che sanzionano la violazione dei suindicati obblighi di confidenzialità e riservatezza.

Infine, in ossequio al principio di difesa, viene disciplinato il procedimento di contestazione e accertamento della violazione, il quale prevede altresì la possibilità, per il soggetto destinatario della contestazione, di presentare ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

Disposizioni transitorie e finali

Il **Titolo VII** della Legge "*Cooperazione Fiscale Internazionale*" contiene disposizioni dirette a disciplinare la fase del "*passaggio*" dalla vigente disciplina a quella introdotta dalla Legge medesima. Inoltre, vengono indicate le disposizioni dell'ordinamento sammarinese vigente le quali devono ritenersi abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo legislativo.

Infine, viene indicata quale data dell'entrata in vigore della Legge, il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Gian Carlo Capicchioni -